



Tribunale di Bologna

Presidenza

Prov. 61

Decreto 19

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16 *novies* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall'art. 14, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

Visto l'art. 24 *bis* disp. att. c.p.c., come introdotto dall'art. 4, comma 2, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149;

Visto il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;

Visto il «Protocollo d'intesa avente ad oggetto il Regolamento per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo dei CTU del Tribunale di Bologna» in vigore dal 30 settembre 2019;

Vista la pubblicazione delle «Specifiche tecniche» sul sito del Ministero della Giustizia;

Visti i protocolli del Ministero della Giustizia n. 7358 del 15 dicembre 2023 e n. 1672 del 4 marzo 2024;

Vista la nota del Presidente del Tribunale di Bologna del 28 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Tribunale di Bologna n. 3 del 17 gennaio 2024;

RILEVA

che i consulenti tecnici d'ufficio e i periti già iscritti all'Albo del Tribunale a partire dal 4 gennaio 2024 e fino al 4 marzo 2024 sono stati posti in condizione di ripresentare la domanda di iscrizione sul Portale Albo CTU periti ed elenco nazionale del Ministero, senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa;

che con riguardo all'Albo CTU a decorrere dal 5 marzo 2024 non è più possibile avanzare domande di iscrizione, se non durante le finestre temporali stabilite dall'art. 5, comma 5, del d.m. 4 agosto 2023, n. 109 (rispettivamente tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno);



Tribunale di Bologna

Presidenza

che per l'Albo dei periti, invece, l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 2024, n 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha apportato alcune modifiche all'art. 67 disp. att. c.p.p.; inoltre, ha previsto che con provvedimento del Direttore generale DGSIA siano aggiornate le «Specifiche tecniche» previste dall'articolo 16 *novies* del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012;

che poiché il 4 marzo 2024 sono state pubblicate sul sito internet del Ministero della Giustizia le «Specifiche tecniche» adottate dal Direttore generale DGSIA, aggiornate alla luce della descritta novella normativa che riguarda l'Albo dei periti, da questa data decorrono ulteriori novanta giorni, finalizzati a consentire ai professionisti che non abbiano potuto iscriversi all'Albo dei periti nella vigenza della vecchia disciplina, di contribuire al primo popolamento del suddetto Albo;

che, dunque, ferma restando la scadenza del termine perentorio del 4 marzo 2024 prevista per l'Albo CTU, **per l'Albo periti** va accordato **un nuovo termine perentorio di novanta giorni** – e quindi **fino al 2 giugno 2024** – per consentire ai professionisti già iscritti nell'Albo circondariale alla data del 4 marzo 2024, di ripresentare la domanda con modalità esclusivamente telematiche tramite il Portale nazionale.

Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale di Bologna.

Bologna, 19.3.2024

Il Presidente del Tribunale
dott. Pasquale Liccardo